

CAMPO	CONTENUTO	N. 13	FEBBRAIO 2011
OGGETTO	STUDI MEDICI		
DESCRIZIONE	<p>Unità dedicate alla erogazione di prestazioni sanitarie ad utenti non ricoverati da parte di personale medico convenzionato o non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Sono esclusi dalla trattazione studi medici ed ambulatori inseriti in strutture sanitarie pubbliche e private comunque soggette ad autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge regionale 12.10.98, n. 34 e successive modifiche o integrazioni.</p>		
SCOPO	Definire i requisiti igienico-sanitari per la progettazione e la realizzazione degli studi medici.		
ELEMENTI DI SCELTA	<ul style="list-style-type: none"> - tipo di prestazione sanitaria erogata - tipo di attrezzature utilizzate - numero di possibili fruitori della struttura - condizioni di accessibilità 		
VINCOLI LEGISLATIVI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>➔ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE (23. 03. '05)</p> <p>➤ <u>Art. 36. Requisiti e apertura degli studi medici.</u></p> <p>2. <i>Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione ed aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.</i></p> <p>3. <i>Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.</i></p> <p>4. <i>Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.</i></p> <p>➔ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (23. 03. '05)</p> <p>➤ <u>Art. 35. Requisiti e apertura degli studi medici.</u></p> <p>2. <i>Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della pediatria, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione ed aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate, fatte salve le autorizzazioni già concesse.</i></p> <p>3. <i>Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati, fatte salve le autorizzazioni già concesse.</i></p> <p>4. <i>Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.</i></p>		

VINCOLI
LEGISLATIVI E
NORME DI
RIFERIMENTO

➔ **REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO – REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE - STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI**

Questi regolamenti sono propri di ogni Comune e pertanto, poiché possono contenere prescrizioni differenti, devono essere consultati di volta in volta quelli del Comune in cui è ubicato lo studio medico.

➔ **ALLEGATI A/1, A/2 E B ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA** (Deliberazioni della Giunta regionale del 22. 02. '00, n. 268 e del 16. 01. '01, n. 21)

Per il superamento delle barriere architettoniche:

➔ **LEGGE 09. 01. '89 N. 13. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.**

➔ **DECRETO MINISTERIALE 14. 06. '89 N. 236. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ, L'ADATTABILITÀ E LA VISITABILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA, AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.**

➤ Art. 3. Criteri generali di progettazione.

3.3. *Devono inoltre essere accessibili:*

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; (...).

4.4. *Strutture sociali.*

Nelle strutture destinate alle attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. (...).

Impianti elettrici:

➔ **D. M. Sviluppo Economico n°37 del 22. 01. '08 (sos titutivo della LEGGE 05. 03. '90 N. 46. NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI).**

➔ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06. 12. '91, N. 447. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 05. 03. '90, N. 46, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.**

➤ Art. 4. Progettazione degli impianti.

1. *Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti: (...)*

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio; (...)

➔ **D. Lgs. 09. 04. '08 N. 81 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”**

➤ Art. 81 – Requisiti di sicurezza.

1. *Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. (...) ... si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'ALLEGATO IX (...) ... si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: (...) – CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);*

NORMA CEI 64-8/7. IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI A TENSIONE NOMINALE NON SUPERIORE A 1000 V IN CORRENTE ALTERNATA E A 1500 V IN CORRENTE CONTINUA. PARTE 7: AMBIENTI E APPLICAZIONI PARTICOLARI. SEZIONE 710: LOCALI AD USO MEDICO.

<p>VINCOLI LEGISLATIVI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>► UNI 10339/95. IMPIANTI AERAILICI A FINI DI BENESSERE.</p> <p>Per quanto concerne l'impiego di impianti complessi (attrezzature radiologiche, apparecchiature laser, apparecchiature elettromedicali collegate a rete e al paziente, in grado di generare campi elettromagnetici e/o radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, ecc.) non si riportano le norme di riferimento in quanto il loro utilizzo configura di per sé, anche per lo studio del singolo professionista (studio odontoiatrico, fisioterapico, radiologico, dermatologico, chirurgico, ecc.), una condizione che lo assoggetta ad autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge regionale 12.10.98, n. 34 e successive modifiche o integrazioni (e quindi lo esclude dagli studi oggetto della presente Scheda Tecnica).</p>
<p>SUGGERIMENTI</p>	<p><i>Di seguito sono indicate le dotazioni ed i parametri minimi, fermo restando che i locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Accesso, comunicazioni e separazioni</u></p> <p>► Lo studio medico deve avere un ingresso indipendente e nessuna comunicazione con locali adibiti ad attività diverse.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sala da visita</u></p> <p>► La superficie, nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, deve essere ≥ 12 mq.</p> <p>► L'altezza, nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, deve essere $\geq 2,70$ m.</p> <p>► Illuminazione naturale da spazi da spazi liberi esterni: nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie pavimentata (R.I.) deve essere $\geq 1/8$.</p> <p>► Aerazione naturale da spazi liberi esterni: nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, il rapporto tra la superficie delle aperture e la superficie pavimentata (R.A.) deve essere $\geq 1/8$.</p> <p>► Il pavimento e le pareti, per una altezza di almeno 2 m devono essere rivestiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>► Deve essere assicurata la riservatezza della prestazione sanitaria mediante l'isolamento acustico del locale o il mascheramento della voce parlata mediante apparecchi per la diffusione sonora nella sala d'aspetto.</p> <p>► Nel locale deve essere presente un lavandino.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sala d'aspetto</u></p> <p>► La superficie, nel caso che i Regolamenti comunali non prevedano un valore minimo, deve essere ≥ 6 mq in caso di prestazioni solo su appuntamento, di almeno 9 mq negli altri casi; comunque essa dovrà essere rapportata all'affluenza media prevista, tenendo conto che gli arredi devono essere agevolmente fruibili;</p> <p>► Altezza, R.I. ed R.A. con esclusione della porta esterna di ingresso: vedi Sala da visita.</p> <p>► Il pavimento deve essere rivestito in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p style="text-align: center;"><u>Servizi igienici per l'utenza</u></p> <p>► Deve essere presente un servizio igienico comunicante con la sala d'aspetto tramite antibagno o altro disimpegno.</p> <p>► Le dimensioni del servizio igienico ed il tipo di apparecchi sanitari devono essere adatti a consentire le manovre e l'utilizzo anche a persona su sedia a ruote (per le specifiche funzionali e dimensionali si veda il punto 8.1.6 del DM 14.06.89, n. 236).</p>

SUGGERIMENTI	<p style="text-align: center;"><u> SERVIZI igienici e locali accessori per il personale </u></p> <p>► In presenza di personale dipendente od esso equiparato, si veda la Scheda Tecnica n. 04 - SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI.</p> <p style="text-align: center;"><u> Altri locali </u></p> <p>► Qualora le prestazioni erogate, la presenza di attrezzature e rischi particolari lo richiedano, devono essere previsti altri locali o spazi dedicati (es. deposito materiale pulito/sporco; sterilizzazione/disinfezione; attività amministrative e di archivio; etc.).</p>
RIFERIMENTI AD ALTRE SCHEDE	<p>SCHEDA N. 01 - ILLUMINAZIONE NATURALE</p> <p>SCHEDA N. 02 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE</p> <p>SCHEDA N. 03 - AERAZIONE NATURALE</p> <p>SCHEDA N. 04 - SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI</p> <p>SCHEDA N. 05 - CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO/TERMOVENTILAZIONE</p> <p>SCHEDA N. 08 – BARRIERE ARCHITETTONICHE</p>
<p>Schede Tecniche Ambienti di Lavoro Azienda AUSL Reggio Emilia [collegamento link] http://www.ausl.re.it/Home/Custom.aspx?IDTerzaCategoria=39</p>	